

CONTRATTO	
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO	
AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016,	
CONTENENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI	
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, STRADALI, IMPIANTISTICI	
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI	
DESTINATA A VILLAGGIO ATLETI	
CUP: C69F19000050009 CIG: 781982106F	
Tra	
1) Il Commissario straordinario Ing. Gianluca Basile delegato, giusta	
D.L. 25/07/2018 n.91, per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019	
nato a il domiciliato per la carica in Napoli in Via S.Lucia 81 cap.	
80132 codice fiscale di seguito, per brevità denominato anche	
"Commissario straordinario".	
2) Impresa in persona dell'amministratore unico e	
legale rappresentante, sig nato a , il ,	
con sede in()iscritta al registro dell'imprese di REA	
.c.f P.IVA,.di seguito, nel presente atto,	
denominato semplicemente "Aggiudicataria".	
PREMESSO CHE:	
- con determinazione a contrarre n del il Commissario	
straordinario ha preso atto degli elaborati progettuali, approvati	
con da del relativo	
all' ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE	



ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N.
50/2016, CONTENENTE LE CLAUSOLE RELATIVE
ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI,
STRADALI, IMPIANTISTICI PER L'ORGANIZZAZIONE
DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI DESTINATA A VILLAGGIO
ATLETI con impegno della spesa necessaria;
- con pari determinazione è stata indetta procedura di gara e che la scelta del
contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata, di cui ai commi da
380 al 387 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, concesse al commissario
straordinario per le Universiadi 2019. L'aggiudicazione avverrà con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016,
determinato mediante ribasso sull' elenco prezzi posti a base di gara per
l'individuazione dell'operatore economico con cui addivenire alla stipula del
presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54 comma 3 del D.Lgs 50/2016,
con un importo a base di gara di € 1.961.575,60 di cui € 37.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, con l'esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell'art. 97 del medesimo D.Lgs.;
- che all'esito della gara espletata il giorno/_/ veniva formulata
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
in favore della, la quale aveva offerto il ribasso del%
sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, risultato essere il più vantaggioso al di sotto della soglia di
anomalia, giusta offerta depositata agli atti, regolarmente iscritta all'Ufficio
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ;
- che con Decreto n. del giorno / / il Commissario straordinario
the con Decreto ii der giorno _ / _ / _ ii Commissario straoramatio



approvava gli atti della procedura e, in ossequio a quanto previsto dall'art.	
32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, provvedeva, previa verifica effettuata ai	
sensi della vigente normativa della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.	
33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione in favore della	
, per l'importo complessivo di € di cui € per	
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la quale, nella qualità di	
aggiudicataria, sottoscrive il presente Contratto;	
- che il R.U.P., con nota PG del giorno, ha dato atto	
dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti all'avvenuta aggiudicazione	
effettuate ai sensi dell'art. 76, c. 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;	
- che, con Decreto del Commissario straordinario n del, si	
è provveduto all'aggiudicazione della gara a favore dell'operatore economico	
"" il quale, nella qualità di aggiudicatario, sottoscrive il presente	
Contratto;	
- che sono state effettuate le verifiche prescritte dalla vigente normativa per la	
stipula del presente Contratto, le quali hanno avuto esito positivo;	
- che il presente Accordo Quadro contiene la disciplina generale inerente	
l'esecuzione dei predetti lavori che verranno successivamente affidati	
all'operatore economico, risultato aggiudicatario, con appositi contratti	
attuativi;	
- che i predetti contratti attuativi avranno la forma del modulo d'ordine	
sottoscritto dal RUP e Direttore dei Lavori e s'intenderanno conclusi all'atto	
del ricevimento degli stessi da parte dell'aggiudicatario;	
- che gli interventi, affidati con il presente strumento, non risultano	
esattamente individuati sotto l'aspetto tecnico ed economico ma soltanto	



definiti a livello generale e pertanto dovranno essere determinati sulla base	
delle necessità e priorità delle Stazione Appaltante;	
- che l'impresa aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente	
Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto,	
nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e	
completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto	
dei lavori da eseguire ed in ogni caso che hanno potuto acquisire tutti gli	
elementi per un'idonea valutazione degli stessi e per la formulazione	
dell'offerta.	
Tutto ciò premesso le parti, come meglio sopra rappresentate e domiciliate,	
convengono quanto segue:	
Art.1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici	
Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto,	
costituiscono parte integrante del presente Contratto.	
Art.2 Definizioni	
Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei	
documenti, ivi richiamati, quale contratto concluso dal Commissario	
straordinario da una parte, e l'Aggiudicatario dall'altra, ha lo scopo di	
disciplinare, tra i due predetti soggetti, i rapporti ai fini dell'esecuzione dei	
pertinenti lavori.	
Aggiudicatario: impresa aggiudicataria della procedura negoziata di cui in	
premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto	
impegnandosi a quanto nello stesso previsto.	
Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché	
dei documenti, ivi richiamati, quale accordo concluso dall'ARU da una parte,	
Pag. 4 di 29	



e l'Aggiudicatario dall'altra, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli	
ordini di lavoro che verranno emessi per tutta la durata del medesimo	
Accordo Quadro.	
Ordine di Lavoro: (contratto attuativo) singolo ordinativo di affidamento dei	
lavori che la competente struttura tecnica dell'ARU, dovrà inviare	
all'aggiudicatario per l'affidamento ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto.	
Art.3 Oggetto del Contratto	
Con il presente Contratto, il Commissario straordinario affida	
all'Aggiudicatario che accetta alle condizioni stabilite nello stesso e negli atti	
in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione dei lavori, riguardante l'	
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO	
AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016,	
CONTENENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI	
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, STRADALI, IMPIANTISTICI	
PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI	
DESTINATA A VILLAGGIO ATLETI individuati nel C.S.A.	
Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale.	
L'operatore economico, aggiudicatario della procedura di gara di cui in	
premessa, con la sottoscrizione del presente atto s'impegna ad eseguire le	
prestazioni stabilite nel presente Contratto e relativi allegati ivi incluse le	
condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
Art.4 Durata	
Il presente Accordo Quadro ha la durata massima di 8 (otto) mesi a decorrere	
dalla data di stipula.	
L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo	
Pag 5 di 29	



della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti	
•	
il diritto alcuno da parte dell'impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo.	
Qualora l'importo del contratto venga esaurito prima della scadenza naturale,	
il contratto si intende automaticamente concluso.	
Art. 5 Ammontare dell'appalto	
L'importo massimo complessivo del presente Contratto è di € 1.990.495,60	
comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 60.000,00, con una offerta di	
ribasso del% che viene applicato sui singoli Prezzi Unitari. Il	
predetto importo è puramente indicativo in quanto il suo effettivo	
raggiungimento è subordinato agli Ordini di Lavoro effettivamente emessi e	
regolarmente eseguiti e contabilizzati.	
Art.6 Modalità di esecuzione.	
Tutti gli interventi edili previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, potranno	
essere eseguiti soltanto dopo formale richiesta da parte del Direttore dei	
Lavori, preventivamente designato dal RUP.	
In particolare, l'affidamento dei lavori avverrà mediante l'emissione di singoli	
Ordini di Lavoro in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato	
Speciale di Gara.	
Sul punto, si precisa che ogni Ordine di Lavoro sarà trattato come un	
lavoro/appalto indipendente con un proprio Direttore dei Lavori, CSP, CSE,	
consegna, ultimazione, contabilità, regolare esecuzione, ecc.	
L'affidamento dei singoli interventi avverrà secondo le modalità di	
affidamento di cui all'art. 21 del C.S.A, che individua in maniera dettagliata	
le seguenti fasi:	
1) richiesta di preventivo;	



2) presentazione del Preventivo, Cronoprogramma, PSC;	
3) accettazione/rigetto del Preventivo, Cronoprogramma	
4) emissione dell'Ordine di Lavoro e nomina del D.L., dei Direttori	
Operativi e del CSE;	
5) nomina del Direttore Tecnico, volontà di sub-affidare e stima della	
manodopera;	
6) predisposizione del POS, Cronoprogramma ed eventuale PIMUS.	
In particolare, negli Ordini di Lavoro, saranno indicati: l'oggetto degli	
interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali	
forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi,	
l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla	
sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun	
intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi e le penalità, nonché i	
documenti previsti in materia di sicurezza	
Entro tre giorni lavorativi dalla data di assegnazione dell'Ordine di Lavoro, il	
legale rappresentante dell'impresa dovrà comunicare il nominativo del	
Direttore Tecnico di Cantiere e manifestare l'eventuale volontà di sub-affidare	
o meno a terze imprese attività lavorative necessarie per l'esecuzione dei	
lavori.	
Entro i successivi tre giorni lavorativi, il Responsabile del Procedimento	
nominerà il CSP, il quale successivamente svolgerà anche le mansioni di	
CSE. Quest'ultimo dovrà, entro la stessa data fissata per la presentazione del	
Preventivo, produrre il prescritto PSC e quantizzare i costi per l'attuazione	
delle misure per la sicurezza.	
Entro il termine fissato dal RUP, all'atto dell'assegnazione dell'Ordine di	
Pag. 7 di 20	



Lavoro, l'Appaltatore trasmette il Preventivo comprensivo dei costi per	
l'attuazione delle misure per la sicurezza in uno col Cronoprogramma ed il	
PSC.	
La D.L. può accettare con e senza prescrizioni il preventivo e si procederà alla	
Consegna dei lavori con decorrenza dalla data fissata in contraddittorio con	
l'Appaltatore, per l'inizio dei lavori. Da questo punto in poi, l'Ordine di	
Lavoro seguirà la procedura classica di un appalto a misura di lavoro pubblico	
con Regolare Esecuzione a chiusura finale prima della liquidazione. Il termine	
fissato per l'ultimazione dei lavori sarà quello indicato nel cronoprogramma di	
progetto proposto dall'Appaltatore, tenuto conto delle eventuali modifiche	
prescritte dalla DL.	
Al termine dell'intervento verrà redatto in contraddittorio tra il responsabile	
tecnico del singolo cantiere e la direzione lavori il computo metrico	
consuntivo delle lavorazioni eseguite.	
Art.7 Supervisione del contratto da parte dell'Amministrazione	
L'appalto è soggetto all'osservanza della vigente normativa in vigore all'atto	
di indizione della procedura di scelta del contraente avvenuta in data	
L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite	
negli atti allegati e/o richiamati al presente contratto.	
Si ricorda, inoltre, che il presente contratto è assoggettato agli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che –	
pertanto – tutte le transazioni identificate dalla medesima legge saranno	
eseguite esclusivamente nel rispetto del predetto disposto normativo.	
A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito all'appalto:	



CUP: C69F19000050009 CIG: 781982106F	
A tale riguardo l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
modifiche. Egli si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla	
stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale della provincia di	
della notizia dell'inadempimento della propria	
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria.	
L'inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché al	
disposto di cui alla L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto e	
la parte (appaltatore, subappaltatore e subcontraente) che ha notizia	
dell'inadempimento della propria controparte ne dà immediata comunicazione	
alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo	
competente.	
La supervisione dell'Accordo Quadro è affidata al responsabile del	
procedimento. Questi, di volta in volta, sentito il Dirigente dell'Area Tecnica	
dell'ARU, designa il Direttore dei lavori dei singoli interventi affidati con	
Ordine di lavoro.	
Art. 8- Responsabile dell'Accordo	
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'impresa è tenuta a	
comunicare al Committente le generalità del responsabile e del suo eventuale	
sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte	
all'adempimento degli obblighi contrattuali.	
Art.9 Discordanze negli atti del contratto	
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di	



carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata segnalazione	
scritta al Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di modifica.	
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento	
grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno	
con scala minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che	
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme a	
disposizione riportate nei rimanenti atti contrattuali.	
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,	
fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,	
l'Impresa rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto,	
Capitolati Tecnici, Elaborati Progettuali.	
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta	
espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa	
specifica, alla Direzione Lavori.	
In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la discordanza rilevata negli atti,	
prevarrà l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato	
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza	
e di buona tecnica esecutiva.	
Art. 10- Rispondenza delle Specifiche Tecniche	
I lavori, di cui all'oggetto, dovranno essere realizzati in conformità alle	
indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto che forma parte	
integrante e sostanziale del presente Accordo (allegato n. l)	
Art.11 Compensi e modalità di pagamento	
Il contratto è stipulato "a misura".	
L'importo "a misura" è definito con l'applicazione dei prezzi d'elenco applicati	
Pag. 10 di 29	



alle quantità eseguite al netto del ribasso d'asta.	
Il corrispettivo dei singoli "Ordini di Lavori" verrà determinato valorizzando	
le attività rese con i prezzi unitari allegati al progetto di accordo quadro ed al	
vigente Prezziario Opere Pubbliche Regione Campania 2018, che, sebbene	
non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.	
Per eventuali tipologie di lavorazioni non comprese in tale prezziario, si	
potranno considerare le tariffe D.E.I. aggiornate ("Recupero Ristrutturazione	
Manutenzione"- "Impianti Tecnologici" ed "Impianti elettrici") ridotte del	
15% oltre il ribasso praticato in sede di gara o redigere apposite analisi prezzo	
redatte in base ad indagini di mercato. Nel caso in cui occorra realizzare	
categorie di lavoro per le quali non risultano presenti i prezzi nei suddetti	
Listini di riferimento si redigeranno apposite analisi prezzo stilate in	
conformità dell'articolo 8 del Decreto MIT 49/2018.	
L'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi, di cui ai citati	
Prezziari, per l'intera durata dell'Accordo. I citati prezzi non saranno soggetti	
durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a	
qualsivoglia imprevisto od eventualità.	
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, è prevista l'erogazione di	
un importo di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale che, di volta in	
volta, in sede di contabilità preventiva, sarà approvata dal RUP,	
determinandola in base all'importo dei lavori affidati all'impresa esecutrice	
con i singoli Ordini di Lavoro.	
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte	
dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle	
seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all'anticipazione,	
	I .



maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso	
legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero	
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione	
secondo il cronoprogramma dei lavori; b) l'importo della garanzia viene	
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione	
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale	
compensazione, fino all'integrale compensazione; c) la garanzia è prestata	
mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un	
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, o polizza	
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda	
tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in	
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto	
decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto	
del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.	
Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, il RUP curerà	
l'emissione dei "Certificati di pagamento" con cadenza mensile a far tempo	
dalla data di stipula dell'Accordo Quadro. Con essi andranno riconosciuti solo	
gli interventi ordinati e completati nel periodo di riferimento e di cui il	
Direttore dei Lavori abbia emesso "Certificato di Regolare Esecuzione	
del Singolo Intervento". Il pagamento degli importi relativi ai singoli stati di	
avanzamento è effettuato entro 30 giorni dall'emissione del "Certificato di	
Pagamento" da parte del RUP che è effettuato entro 30 giorni dalla data di	
maturazione del trimestre stesso sulla base del "Riepilogo Generale degli	
Ordini di Lavoro eseguiti" alla data di maturazione del SAL.	
 In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, spettano all'Appaltatore i	
 Pag 12 di 20	



prescritti interessi di mora.	
Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli	
usi e alle consuetudini del Committente per quanto riguarda i servizi di	
contabilità e di cassa. Ogni pagamento è subordinato all'acquisizione da parte	
del Committente del Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(D.U.R.C.), in corso di validità legale ed all'ottenimento di tutte le altre	
liberatorie prescritte dalla normativa vigente.	
Al termine di ciascun contratto attuativo, sarà emesso, entro il termine	
perentorio di tre mesi, decorrenti dall'ultimazione dell'esecuzione dei lavori	
affidati mediante i singoli Ordini di Lavoro, il certificato di regolare	
esecuzione che, ai sensi dell'art. 102 comma 3 D.Lgs.50/2016, avrà carattere	
provvisorio, assumendo carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di	
emissione.	
Art,12 Oneri dell'Appaltatore	
Art.12 Oneri dell'Appaltatore L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata:	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata: - a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata: - a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata: - a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con la Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno	
L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e s.m.i Durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata: - a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con	



- a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale, all'uso di	
mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature,	
all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in	
sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i	
mezzi od indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e	
cartellonistica antinfortunistica;	
- a provvedere all'identificazione ed addestramento di personale addetto al	
primo soccorso, all'antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza	
(squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di	
lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona	
appositamente formata in ogni turno di lavoro;	
- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della	
Normativa vigente in materia e/o di quella che verrà emanata durante il	
periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le squadre dei	
necessari presidi di pronto soccorso.	
L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestività eventuali	
sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali	
opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.	
L'impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che	
penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il	
Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e	
sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque	
sia la ragione o causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile	
e temporaneo, così come definito dal D.Lgs n.81/2008, l'Impresa è tenuta,	
altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi	
D 14 1 20	



a suo carico.	
L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei	
lavori, la documentazione d'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali,	
assicurativi ed infortunistici.	
L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri	
requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.	
L'Impresa si impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le informazioni,	
programmi di lavoro e collaborazione necessaria a rendere efficace l'attività	
della Direzione dei Lavori.	
L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle	
istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le	
metodologie e procedure utilizzate.	
Art.13 Garanzia definitiva	
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e	
dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'appaltatore ha	
costituito in datae per tutta la durata del medesimo,	
ai sensi dell'art. 103 D.Lgs n.50/2016, cauzione definitiva, depositando	
polizza fideiussoria n. emessa da	
per l'importo di €	
(
l'impresa in possesso di certificazione di qualità idonea.	
La cauzione sta a garanzia altresì dell'adempimento di tutte le obbligazioni	
derivanti dal presente Contratto, nonché del risarcimento di danni derivanti	
dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia	
del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze	



della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno	
verso l'appaltatore.	
La garanzia è svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo.	
Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può	
richiedere all'appaltatore l'integrazione della cauzione ogni qualvolta questa	
sia venuta meno in tutto o in parte. In caso d'inottemperanza, la	
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
all'Appaltatore.	
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della	
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui	
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia	
medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di	
regolare esecuzione.	
Art.14 Assicurazione	
In ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 103 comma 7 del D.Lgs n.	
50/2016, l'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa a copertura	
dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o	
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso	
dell'esecuzione dei lavori. La predetta polizza assicurativa deve altresì	
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per i danni	
causati a terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00.	
L'aggiudicatario, a tal fine, ha costituito apposita polizza di assicurazione	
nrilasciata da, con un	
massimale di € 500.000,00.	



La durata e l'efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio	
dei lavori sino alla data del certificato di regolare esecuzione quando acquisti	
il carattere di definitività ai sensi dell'art.102 del D.lgs.50/2016.	
La polizza assicurativa dovrà contenere l'indicazione che tra i terzi si	
intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al	
cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.	
La garanzia assicurativa dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni	
causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.	
L'appaltatore ha prodotto altresì copia conforme all'originale della polizza	
della .	
Art.15 Danni e penali	
L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a	
terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle	
prestazioni oggetto del presente Contratto e si obbliga a tenere indenne il	
Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni	
conseguenza dannosa. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di	
manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo	
inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in	
ogni caso.	
L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi	
tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente.	
Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da	
cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale.	
Nel caso l'Impresa dovesse provocare danni alle opere di proprietà del	
Committente, dovrà provvedere a ripristinarle prontamente a propria cura e	



spese L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile. In caso di ritardata ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento, all'Appaltatore sarà applicata una penale della misura pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale del relativo Ordine di Lavoro per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo. La penale di cui al precedente punto sarà proposta nel limite massimo del 10% del relativo Ordine di Lavoro allo stato finale del medesimo. Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalità previste dalla normativa in materia. Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza e, più in generale, delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel contratto, è stabilita una sanzione a carico dell'impresa affidataria valutata come detrazione percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei pagamenti. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a componenti e/o atti di sub appaltatori, sub-fornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalità saranno utilizzate dall'Amministrazione per la produzione di materiale informativo e per la di sicurezza. l'organizzazione dei convegni periodici in materia



L'inadempienza è accertata con le modalità riportate nel contratto e nei relativi	
allegati. La detrazione sarà applicata, dal Direttore dei Lavori su proposta del	
CSE e/o dell'Amministrazione o del Responsabile dei Lavori (RUP) di cui al	
D.Lgs n. 81/2008 al pagamento ed avrà il seguente ammontare:	
- inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo degli oneri per la	
sicurezza maturati e da liquidare;	
- inosservanze medie: detrazione pari al 2,5% dell'importo degli oneri per la	
sicurezza maturati e da liquidare;	
- inosservanze lievi: detrazione pari al 1% dell'importo degli oneri per la	
sicurezza maturati e da liquidare.	
L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa	
in mora dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine	
assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le gravi e ripetute violazioni	
dei Piani di Sicurezza da parte dell'impresa aggiudicataria e/o delle altre	
imprese sub-affidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto	
dell'Appaltatore, sono causa di risoluzione del contratto.	
Art.16 Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti	
in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con	
personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità	
ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti	
con il contratto. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e	
delle attrezzature.	
Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato	
allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con	
P 10 1 20	



altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli	
operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività,	
daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456	
c.c	
L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale	
dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo tutte le norme	
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,	
territoriali e aziendali per il settore di attività e per le località in cui si	
svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non	
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente	
dalla natura, industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa	
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.	
L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria	
prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al fine di consentire al	
Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati,	
l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei	
lavori:	
- fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";	
- fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori;	
- fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare inclusi tutti i nominativi	
delle maestranze che saranno impiegate;	
- copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi INPS	
relativi al mese precedente per il personale impiegato sui lavori.	
L'Appaltatore è responsabile, in rapporto al Committente, dell'osservanza	
Pag. 20 di 29	



delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei	
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non	
disciplini l'ipotesi del subappalto.	
Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli	
adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le	
attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo,	
risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna.	
Art.17 Controlli e accertamenti	
Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque	
momento all'accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei	
macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei	
cantieri.	
È facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare	
periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione	
delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale	
d'Appalto e delle norme di legge in materia.	
Art.18 Risoluzione e recesso.	
L'Appaltatore è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti	
dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente Contratto e dai	
documenti contrattuali in esso richiamati e/o ad essi allegati.	
In caso di grave inadempimento, trovano applicazione le disposizioni di cui	
all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e del C.S.A.	
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il	
Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui	
l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o	
i impresa audia dato idogo, ancorene sussistano contestazioni, domande o	
Pag 21 di 20	



riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti	
che le parti espressamente qualificano gravi:	
- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi,	
quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a	
cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo	
giorno di regolare svolgimento degli stessi;	
- per violazione della disciplina del subappalto;	
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'AQ o di singolo Contratto	
Attuativo;	
- per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;	
- per cessazione dell'Impresa ovvero per il sopravvenire di sentenza	
dichiarativa del fallimento della medesima;	
- per violazione del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle	
obbligazioni assunte con il presente Contratto;	
- per violazione o mancata applicazione delle disposizioni legislative e/o	
contrattuali in materia di rapporto di lavoro con il personale dipendente	
dell'impresa;	
- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme	
dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;	
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa	
prevista nel presente atto;	
- per la mancata reintegrazione, qualora necessaria, della garanzia prestata a	
norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;	
- qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa cumuli penali per un	
Pag. 22 di 29	



importo complessivo pari al 10% del valore totale del contratto medesimo.	
L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di	
portare a compimento i lavori.	
La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal contratto, in qualunque	
tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016.	
Art.19 Incedibilità del contratto e del credito.	
Art.19 inccuminta dei contratto è dei credito.	
Il presente accordo, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non	
può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità dell'atto di cessione.	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., è fatto, altresì, divieto	
all'Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore; i crediti non possono	
formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Impresa, neanche	
a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi	
dall'Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o	
gestorio.	
Art.20 Disciplina del subappalto	
L'impresa contraente potrà avvalersi, nei termini di legge, in ossequio a	
quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, del subappalto o del cottimo	
fiduciario relativamente a tutte le lavorazioni afferenti la categoria principale	
subappaltabile, in conformità con quanto previamente manifestato con	
l'istanza di partecipazione. Il Commissario si riserva di autorizzare il	
subappalto ove ne ricorrano i presupposti e siano effettuate le verifiche ai	
sucuppante eve he memane i presupposti e siame enerciale le vermene ai	
sensi della normativa vigente.	
L'eventuale subappalto, ai sensi del 2 comma del citato articolo, non può	
superare la quota del 30% dell'importo contrattuale.	
Art.21 Tracciabilità dei flussi finanziari	
	4



L'Appaltatore è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad assolvere a tutti	
gli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità	
dei flussi finanziari relativi al Contratto in oggetto.	
L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi	
dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010.	
A tal fine, l'Appaltatore comunica che ogni pagamento connesso al presente	
Contratto deve essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi sul	
seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche n.	
presso la Banca di,() -	
IBAN – IT .	
I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono il sig.	
nato a () il ed il sig. nato	
a () il	
Le parti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, oggetto	
del presente Contratto, devono registrarsi sul suddetto conto corrente	
dedicato, e che gli stessi devono transitare unicamente tramite lo strumento	
del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di	
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o	
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
costituisce causa di risoluzione del contratto.	
La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento	
all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte	
dello stesso dei predetti obblighi.	
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.	



l'Appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto	
inerente il presente Contratto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola	
di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
Legge citata.	
L'Appaltatore infine s'impegna a dare immediata comunicazione alla	
Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della	
notizia dell'inadempimento dell'eventuale propria controparte (sub-	
appaltatore).	
Art.22 Adempimenti in materia antimafia	
Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, l'Appaltatore con la firma del presente atto,	
attesta la persistenza dell'insussistenza delle cause di decadenza, di	
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 DEL predetto disposto normativo	
così come modificato/integrato dalla L.161/2017.	
Art. 23 Patto di integrità	
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è	
soggetto all' "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di	
garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla	
Universiade Napoli 2019" sottoscritto il 14.03.2018 dall'Autorità nazionale	
Anticorruzione ed il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli	
2019, quale Patto di integrità e di accettare espressamente le clausole di cui	
all'art. 6 dello stesso, che di seguito si riportano:	
Articolo 6 (Patto di integrità)	
1. Il presente Accordo vale anche quale Patto di integrità della Stazione	
appaltante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 17, della L.	
190/2012.	



	2. Il Commissario si vincola ad inserire nella documentazione di gara e	
1	contrattuale relativa a ciascun affidamento:	
	a. il riferimento al presente Accordo quale documento che deve essere	
	sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;	
1	b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma	
	17, della L. 190/2012: 1) Clausola n. 1: «La Stazione appaltante esclude dalla	
	gara l'operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si	
i	avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni	
	qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti	
	la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche	
:	relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei	
	delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,	
	322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché	
	all'articolo 2635 del codice civile»;	
	2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione	
	tempestiva all'Autorità Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all'ANAC di	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa,	
	anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha	
:	natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e	
	dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo,	
	rispettivamente, all'esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del	
	contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta	
	nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni	
	D 26 120	



relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione contrattuale sia stata	
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto	
previsto dall'articolo 317 del codice penale».	
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della	
potestà risolutoria da parte del Commissario è subordinato alla preventiva	
comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale	
alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni	
di cui all'articolo 32 del D.L. 90/2014.	
Art.24 Foro competente	
Fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, comma 382, ultimo periodo,	
della L.205/2017, tutte le eventuali controversie insorgenti e derivanti dal	
presente contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro	
di Napoli con esclusione della competenza arbitrale.	
Art.25 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore	
L'Appaltatore elegge quale domicilio via	
() ed autorizza espressamente che tutte le comunicazioni ed	
intimazioni a lui indirizzate vengano effettuate a mezzo di posta elettronica	
certificata all'indirizzo di seguito indicato	
Qualsiasi comunicazione fatta dal Responsabile del Procedimento o dal	
Direttore dei Lavori al Direttore Tecnico o all'incaricato dell'impresa si	
considera fatta personalmente al titolare dell'impresa.	
Art 26 Disciplina applicabile	
Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto,	
nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia:	
- alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016;	



- alle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;	
- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.;	
- alle disposizioni del D.P.R. n. 62 del 13.04.2013.	
-alle disposizioni della legge n.205 del 27.12.2017;	
- alle disposizioni del Codice Civile;	
- alle disposizioni della normativa vigente in materia.	
Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti	
allegati e comunque menzionati nel presente atto sono stati dalla stessa	
attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.	
Art.27 Oneri e tasse	
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste	
a carico della, la quale ha depositato, con bonifico del	
la somma di €, somma della quale si renderà	
conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al	
presente contratto. Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad	
€ 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione.	
Il presente contratto è comprensivo di un allegato soggetto a bollo sin	
dall'origine e sconta una imposta di bollo pari ad Euro assolta	
virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del	
20/11/2014). Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella	
misura di € 200,00.	
Art.28 Registrazione	
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto non sono	
soggetti al pagamento dell'I.V.A.	
 Art.29 Trattamento dati personali	



Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.,	
informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,	
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.	
Letto, confermato e sottoscritto	
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA DITTA	